



PARERE MOTIVATO
n. 140 del 4 Novembre 2020

Oggetto: **COMUNE DI BELLUNO.**
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DEL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ' PROCEDENTE

- PREMESSO** che la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 recante: *“Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”*, prevede, all'art. 4 che *“al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”*.
- ATTESO** che a livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE (entrata in vigore il 21 luglio 2004) è stata recepita con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale”, che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte Seconda, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.
- DATO ATTO** che per quanto riguarda la VAS, la Regione del Veneto è intervenuta con la deliberazione di Giunta regionale n. 2649 del 07.08.2008 confermando gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.
- VISTO** il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13.02.2008, che ha, tra l'altro, modificato la citata Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituendola integralmente.
- DATO ATTO** che la Commissione regionale per la VAS è stata individuata con deliberazione di Giunta regionale n. 3262 del 24.10.06 e che l'attuale Commissione regionale VAS è stata nominata con la deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 26.07.16.
- RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta regionale n. 791 del 31.03.2009 con la quale sono state adeguate le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, già individuate con la D.G.R. n. 3262 del 2006, con quelle della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008, dettando indicazioni metodologiche e procedurali.
- ATTESO** che la Commissione VAS si è riunita in data 4 novembre 2020 come da nota di convocazione in data 3 novembre 2020 e prot. n. 467900.



DATO ATTO che il Comune di Belluno con nota del 29.05.2020, assunta al prot. reg. al n. 230064 dell'11.06.2020 inviava la seguente documentazione:

- DGC n. 74 del 25.03.2020 di adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare;
- Documento preliminare;
- Rapporto Ambientale preliminare;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

DATO ATTO che a seguito della richiesta di integrazioni n. 242893 del 19.06.2020 il Comune di Belluno con nota n. 32161 del 26.08.2020, assunta al prot. 336250 del 27.08.2020, inviava l'elenco degli enti competenti in materia ambientale cui è stato chiesto parere evidenziando che avrebbero comunicato successivamente l'esito della consultazione.

DATO ATTO che con successiva nota n. 38522 del 6.10.2020, assunta al prot. reg. al n. 424828 del 6.10.2020, il Comune di Belluno inviava i pareri delle autorità competenti in materia ambientale.

DATO ATTO che l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, ha esaminato i documenti trasmessi, elaborando una propria istruttoria datata 4 novembre 2020, dalla quale emerge che nel rapporto ambientale preliminare è stato proposto un inquadramento territoriale, che ha permesso di descrivere il contesto ambientale nel quale il Piano andrà ad operare, ed una analisi delle diverse componenti ambientali e socio - culturali. Tale analisi ha permesso di evidenziare, già in questa fase preliminare, le criticità e le emergenze che caratterizzano il territorio. Di questi aspetti il redigendo PAT dovrà tenerne conto. La documentazione ambientale predisposta per questa fase di formazione dello strumento, nel richiamare le strategie delineate nel documento preliminare, ha prefigurato gli elementi da tenere, necessariamente, in considerazione nelle successive fasi di redazione del PAT. Nel rapporto ambientale preliminare è stata svolta, inoltre, una verifica sulla sostenibilità ambientale che, tenendo conto delle criticità ed emergenze ambientali del territorio, ha messo in correlazioni le azioni strategiche delineate nel documento preliminare con le peculiarità ambientali rilevate, allo scopo di saggiare, già a questo livello valutativo, possibili effetti ambientali, culturali e socio - economici.

VISTE la Direttiva 2001/42/CE;
il Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
la Legge regionale n. 11 del 2004;
la legge regionale n. 4 del 2008;
la deliberazione di Giunta regionale n. 791 del 2009.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME I SEGUENTI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI**



In sede di redazione del Rapporto Ambientale (RA), si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. il Rapporto Ambientale deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 e nell'Allegato VI – Parte Seconda – del DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
2. il Rapporto Ambientale deve riportare un'approfondita analisi dei contenuti, degli obiettivi e delle azioni strategiche del Piano e verificarne la coerenza esterna;
3. deve essere dato conto della coerenza delle nuove previsioni del PAT con i dimensionamenti e il consumo di suolo così come previsto dalla LR 14/2017;
4. nel Rapporto ambientale devono essere svolti opportuni approfondimenti conoscitivi tesi a far emergere eventuali scostamenti e dinamiche in atto rispetto ai contenuti della Documentazione preliminare. Nel tener conto di tali approfondimenti e degli esiti del pubblico confronto, la valutazione ambientale strategica deve, durante la fase di elaborazione del Piano, fornire indicazioni circa le possibili alternative;
5. dal confronto delle diverse possibili alternative deve emergere quella ambientalmente più sostenibile, le ragioni che hanno portato alla scelta e come la stessa confermi gli obiettivi del Piano di Assetto del Territorio definiti nella fase preliminare;
6. nel Rapporto ambientale devono essere opportunamente valutate e descritte le varie componenti ambientali con analisi aggiornate. In particolare, per le componenti che presentano criticità, devono essere individuate le relative cause, e come in fase di attuazione si intenda garantire la realizzazione degli interventi di natura compensativa e/o mitigativa, per quelle derivanti dalle azioni di Piano. Per i casi in cui saranno rilevati potenziali impatti negativi, si deve provvedere a definire misure finalizzate a impedire, ridurre e compensare gli effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
7. devono essere adeguatamente analizzati descritti e valutati gli effetti cumulativi generati dal Piano di Assetto del Territorio interferenti sulle matrici ambientali con particolare cura a quelle che rivestono un elevato grado di peculiarità ed attenzione per l'ambiente, la salute e il patrimonio culturale;
8. dall'analisi del contesto devono emergere tutte le criticità presenti sul territorio comprese quelle relative ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone a protezione speciale (ZPS) o i siti di importanza comunitaria (SIC);
9. deve essere recepito quanto indicato nei pareri espressi dalle autorità ambientali consultate;
10. devono essere puntualmente individuate le concrete azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale indicati;
11. deve essere sviluppata una metodologia valutativa che consenta di verificare la sostenibilità ambientale del PAT;
12. deve essere verificata la necessità della Valutazione d'Incidenza Ambientale di cui al D.P.R. n. 357/97 art. 5 e secondo le procedure definite dalla disciplina regionale. In ordine agli esiti delle verifiche se ne deve dare conto nel Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
13. il Rapporto Ambientale deve contenere le misure previste in merito al monitoraggio sia degli indicatori di piano che di quelli di contesto, al fine di valutare l'andamento degli effetti ambientali messi in atto e individuare tempestivamente le azioni correttive eventualmente



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

necessarie. Il monitoraggio sarà finalizzato ad assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del Piano e verificare il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati. Il piano di monitoraggio deve contenere quanto previsto dall'art.18 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Mastà

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca
per
PO VAS Responsabilità Gestione istruttorie
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 4 pagine